



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza 227/2011 - Decisione del 19/07/2011 - Deposito del 22/07/2011</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ipotesi di esenzione dalla procedura di VIA - Modalità di presentazione e di pubblicità dei progetti sottoposti allo studio di impatto ambientale - Disposizioni in materia di caccia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione senza la previa acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Omissione, nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione, di qualsiasi riferimento a dette doglianze - Inammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono inammissibili le questioni relative agli artt. 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 sollevate con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alle direttive europee n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE, in quanto, nella specie, dalla delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione risulta evidente come i motivi di impugnazione relativi ai citati articoli sono diretti a denunciare soltanto il contrasto di dette disposizioni con leggi statali, senza alcun accenno a violazioni di norme comunitarie ovvero di parametri costituzionali riferibili a queste ultime.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 108 co. 1 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 113 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 115 co. 1 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 115 co. 2 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 115 co. 3 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 151</p>



	<p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> direttiva CE 27/06/2001 n. 42 direttiva CEE 27/06/1985 n. 337</p>
<b>Massima n.2:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Contrasto con il codice dell'ambiente, che prevede l'obbligatorietà di detta allegazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'art. 113 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale prevede che il soggetto proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'art. 11, senza però disporre, come imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che all'istanza sia «altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possono essere presenti settori di spettanza regionale deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui è preposto il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale. Le Regioni sono dunque tenute sia al rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati in materia che al mantenimento della propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 e cioè, quanto al procedimento di VIA, dall'art. 23, comma 2. Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e dello Statuto speciale, trattandosi della disciplina di un procedimento che incide sulla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo Statuto speciale come di competenza regionale.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 113 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 07/09/1990 n. 43 art. 10</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Costituzione art. 117 co. 2</p>



	<p>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 6</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>  decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 23 co. 2</p>
<b>Massima n.3:</b>	<p><b>Titolo</b>  Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La norma censurata dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, ...fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...»; dia «notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Tale disciplina è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, può ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, potrebbe tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 115  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 07/09/1990 n. 43 art. 14 co. 1  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 07/09/1990 n. 43 art. 14 co. 2  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 07/09/1990 n. 43 art. 14 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 117 co. 2  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 6</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p>



	decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 art. 23 co. 1
<b>Massima n.4:</b>	<p><b>Titolo</b> Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con la disciplina statale in materia - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 11, lett. c ), della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale dispone che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate «al termine della giornata venatoria», per asserita violazione dell'art. 4, primo comma, dello Statuto e l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 18, comma 4, 19, comma 2, e 19-bis , comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevedono l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria», i quali costituiscono norme fondamentali delle riforme economico sociali. Infatti la relativa argomentazione secondo cui tale disposizione contrasterebbe con l'obbligo di indicare il numero massimo dei capi da abbattere e con la necessità dei conseguenti controlli, non evidenzia una difformità della disciplina tale da integrare il vizio prospettato. Infatti, la necessità che a fine giornata il cacciatore debba indicare il numero di capi abbattuti non può essere ritenuta previsione che impedisca, da un lato, il rispetto del limite dei capi da abbattere, dall'altro, lo svolgimento di efficaci controlli.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 145 co. 11 legge Regione Friuli Venezia Giulia 06/03/2008 n. 6 art. 30 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b> Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b> legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 4 legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 co. 2 legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 bis co. 3</p>
<b>Massima n.5:</b>	<p><b>Titolo</b> Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con</p>



	<p>l'accordo internazionale AEWA per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e con norme comunitarie - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Difetto di puntuale indicazione delle norme internazionali che si assumono violate - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b>  E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto il ricorrente indica genericamente varie fonti internazionali e comunitarie, senza specificare né le disposizioni che in particolare sarebbero violate, né in quale modo la necessità di efficaci controlli sul rispetto di esse sarebbe inficiata dalla disposizione impugnata.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 145 co. 11  legge Regione Friuli Venezia Giulia 06/03/2008 n. 6 art. 30 co. 3</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 117 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>  legge 06/02/2006 n. 66 art. 2  convenzione di Berna co. resa esecutiva con  legge 05/08/1981 n. 503  direttiva CE 30/11/2009 n. 147  direttiva CEE 02/04/1979 n. 409</p>
<b>Massima n.6:</b>	<p><b>Titolo</b>  Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale - Acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che prevede l'obbligatorietà di siffatto parere - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b>  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, che modifica il comma 1- ter dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, in quanto la norma in questione, nel disciplinare il procedimento per il rilascio da parte dell'amministrazione regionale dei provvedimenti di deroga relativi alla cacciabilità di cinghiali, volpi e corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1996, n. 24, non prevederebbe il necessario parere dell'ISPRA. Infatti la disposizione denunciata si limita a dettare le condizioni in base alle quali tali provvedimenti possono essere adottati non su base provinciale, ma su base regionale senza prevedere alcunchè in ordine all'acquisizione del parere</p>



	<p>dell'ISPRA e ciò non è sufficiente a sottrarre tale procedura al rispetto dell'art. 6, comma 7, pure contenuto nella legge regionale 14 del 2007, che - nel disciplinare la procedura di deroga - prevede che «l'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» (oggi ISPRA).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21/10/2010 n. 17 art. 151  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14/06/2007 n. 14 art. 11 co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 117 co. 2  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>  legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 co. 2  legge 11/02/1992 n. 157 art. 19 bis co. 3</p>
<b>Massima n.7:</b>	<p><b>Titolo</b>  Ambiente - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia - Ripresentazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b>  Non è fondata, per l'inconferenza delle norme statali evocate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 il quale consente che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione per la produzione di energia idroelettrica fino a 500 Kw, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, possano, alle condizioni indicate, essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA. Secondo il ricorrente, tuttavia, tale disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il punto 2 dell'allegato IV alla parte II, i quali si riferiscono alla verifica di assoggettabilità e alla disciplina della VAS. Risulta evidente quindi come, sia nell'indicazione dei parametri, sia nella descrizione della disciplina statale, il ricorrente si sia riferito al diverso procedimento della VAS e non a quello, che avrebbe potuto essere coinvolto, della VIA.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b>  Costituzione art. 117 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b>  direttiva CE 27/06/2001 2001/42/CE  direttiva CEE 27/06/1985 85/337/CEE</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
tel 091.7074 - fax 091.7074827 - e.mail @ull.regione.sicilia.it